



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF069

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	MODELLO UNICO PF 2017 – PRINCIPALI NOVITÀ DEL FASCICOLO 2
RIFERIMENTI	PROVV. ENTRATE 2017 N. 22484, 29689 E 72741; ISTRUZIONI MOD. UNICO PF 2017
CIRCOLARE DEL	13/04/2017

Sintesi: nel proseguire l'analisi delle principali novità di Unico PF 2017, si segnalano le novità:

- **Quadro RH:** redditi di partecipazione per i lavoratori impatriati;
- **Quadro RL:** redditi degli immobili all'estero e da utili black list;
- **Quadri RM e RT:** rivalutazione di terreni e partecipazioni e emolumenti arretrati ai dipendenti;
- **Quadro RR:** contributi previdenziali dei forfetari e geometri e credito da rimborso o conguaglio;
- **Quadro RW:** attività e investimenti finanziari all'estero.

Il fascicolo 2 è dedicato alla dichiarazione dei redditi da parte dei **contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili**. I quadri che lo compongono sono:

QUADRO	TIPOLOGIA DI REDDITI
QUADRO RH	Redditi di partecipazione in società di persone e assimilate
QUADRO RL	Redditi di capitale, di lavoro autonomo occasionale e diversi
QUADRO RM	Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva e rivalutazione dei terreni
QUADRO RT	Plusvalenze di natura finanziaria
QUADRO RR	Contributi previdenziali
QUADRO RW	Investimenti e attività finanziarie all'estero
QUADRO AC	Comunicazione dell'amministratore di condominio

UNICO PF 2017 - NOVITÀ DEL FASCICOLO 2

QUADRO RH – REDDITI DI PARTECIPAZIONE

Il quadro RH è destinato ad accogliere il reddito attribuito ai soci per la partecipazione in società di persone e assimilate.

Nella **colonna 11** va indicato:

- **codice 1: indicazione del reddito** imputato al ricercatore che si avvale dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. 269/2003, dall'art. 17, co. 1, del D.L. 185/2008 e dall'art. 44 del D.L. 78/2010. In questo caso nella colonna 4 va riportato il 10% della quota di reddito imputata;
- **codice 2: imputazione del reddito** per il quale spettano i benefici previsti dalla L. 238/2010 nei confronti dei lavoratori che rientrano in Italia. In tal caso nella colonna 4 va riportato il 20% del reddito se trattasi di lavoratrice e il 30% del reddito se invece si tratta di lavoratore;
- **codice 3 (NOVITÀ): imputazione del reddito** nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 L. 238/2000 rientrati in Italia, qualora (in presenza dei relativi requisiti), intendano applicare i benefici previsti dall'art. 16 D.Lgs. 147/2015; in tal caso a col. 4 va riportato il 70% del reddito imputato (v. RF066/2017 per il caso analogo riferito a imprese e professionisti).

Sezione I Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE		Codice fiscale società o associazione partecipata		Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite limitate	Reddito dai terreni	Detrazioni
RH1		1	2	3	4	5	6	7	
Quota redd. società non operative		Quota ritenute d'acconto		Quota crediti d'imposta	Rientro dall'estero	Quota costi deducibili	Quota reddito non imponibile		
8		9		10	11	12	13		
,00		,00		,00		,00	,00		

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
 REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Esempi:

RIGO	DESCRIZIONE	IMPORTI	AGEVOLAZIONE	Col. 11	Col. 4
RH1	Reddito Imputato	€ 10.000,00	DL 269/06, DL 185/08 o DL 78/2010	1	€ 1.000,00

RIGO	DESCRIZIONE	IMPORTI	AGEVOLAZIONE	Col. 11	LAVORATORE	Col. 4
RH 1	Reddito Imputato	€ 10.000,00	L. 238/2010	2	DONNA	€ 2.000,00
					UOMO	€ 3.000,00

RIGO	DESCRIZIONE	IMPORTI	AGEVOLAZIONE	Col. 11	Col. 4
RH1	Reddito Imputato	€ 10.000,00	D.Lgs. 147/2015	3	€ 7.000,00

QUADRO RL – REDDITI DI CAPITALE

Nel **rigo RL1** si indicano gli utili (ed i proventi assimilati) incassati nel 2016

- corrisposti da società ed enti soggetti Ires, anche non residenti
- risultanti dalla certificazione dei dividendi C.U.P.E.

Nota: sono inclusi anche quelli:

- derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto "di capitale" o "misti"
- conseguiti per recesso/riduzione del capitale o liquidazione (anche concorsuale) di società di capitali.

I redditi in questione sono quelli derivanti da:

- ➔ **partecipazioni qualificate** in società italiane o estere
- ➔ **partecipazioni non qualificate** in società residenti in paesi **black list non quotate** in mercati regolamentati.

Reddito al 100% con cod. 2 o 3
Reddito al 40% con cod. 1, 4 o 7

SEZIONE I-A		Tipo reddito	Redditi	Ritenute
Redditi di capitale	RL1	Utili ed altri proventi equiparati	1	2
	RL2	Altri redditi di capitale	3	4

UTILI "BLACK LIST"

NOVITÀ: dal **1/01/2016** rientrano i **paesi extraUE** (non SEE) che prevedono regimi fiscali (anche "speciali") con livello "nominale" di tassazione < 50% di quello applicabile in Italia (art. 167 c. 4 Tuir). (nel 2015 si applicava il riferimento al DM 21/11/2001, mentre post D.Lgs. 147/2015 è stato previsto un regime "misto").

Compilazione della Col. 1:

- **cod. 2:** riguarda gli **utili qualificati** provenienti (anche indirettamente) da imprese **"black list"**

Provenienza indiretta: l'art. 47 c. 4 Tuir (post art. 3 c. 1 D.Lgs. 147/2015) considera provenienti da società residenti in paesi a fiscalità privilegiata gli utili riguardanti sia partecipazioni dirette in tali società che partecipazioni indirette, detenute per il tramite di partecipazioni di controllo (diretto o indiretto) in una o più società intermedie che non siano localizzate in paesi black list (v. RF XXX).

- **cod. 3:** riguarda gli **utili non qualificati** corrisposti:
 - da imprese **"black list"**
 - i cui titoli **non sono negoziati** in mercati regolamentati.

N.B.: vanno indicati nella Sez. V del Quadro RM, in caso di rilascio di parere favorevole dell'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (al pari degli utili non qualificati di società black list quotate)

Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva	Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione tassazione ordinaria	Vedi istruzioni
RM12	1	2	3	4	5	6	7
RM13	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96	1	2	3	4	5	6

- **cod. 4:** riguarda gli utili che andrebbero indicati con il cod. 2 formati fino all'esercizio in corso al 31/12/2007 (v. Prov. 11/04/2017) per i quali è stato rilasciato interpello favorevole
- **cod. 7 e 8:** riguardano anch'essi i **dividendi black list**:

Cod. 7	Utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2007 per i quali si intende far valere le condizioni ex art. 87 c. 1 lett. c) TUIR qualora il contribuente: <ul style="list-style-type: none"> - non abbia presentato l'istanza di interpello - o, pur avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole
Cod. 8	Stessa situazione del cod. 7, con utili prodotti dall'esercizio successivo al 31/12/2007

DIVIDENDI BLACK LIST: i dividendi da partecipazioni in società "Black list":

- **qualificate:** sono tassati per il 100% (anziché sul 49,72%) del loro ammontare, salvo interpello positivo rilasciato dall'Agenzia delle Entrate
- **non qualificate** e non quotate in mercati regolamentati: la ritenuta operata dall'intermediario incaricato all'incasso sul 100% dell'ammontare viene applicata:
 - in generale: a titolo d'acconto (vanno dunque dichiarati)
 - in deroga: a titolo d'imposta (non vanno dichiarati) in caso di interpello positivo rilasciato dall'Agenzia.

Con l'interpello va provato che "dalle partecipazioni non sia stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in paesi black list"; il D.Lgs. 147/2015 ha poi previsto che, se il contribuente invoca tale esimente ma non ha presentato istanza di interpello (o ha ricevuto parere negativo) deve segnalare tale situazione in Unico, posto che la mancanza di intento elusivo può essere ora dimostrato anche in fase di accertamento.

Fino al 10/05/2015	Dal 11/05/2015 al 31/12/2015	Dal 2016
Inclusione dello paese nel DM 21/11/2001	Inclusione dello paese nel DM 21/11/2001	Tassazione nominale "ordinaria" estera: < 50% di quella italiana
		Tassazione nominale "speciale" estera: < 50% di quella italiana

QUADRO RL – REDDITI DEGLI IMMOBILI ALL'ESTERO

In relazione agli immobili situati all'estero è prevista:

- **l'esenzione IVIE** ove **adibiti ad abitazione principale** (incluse pertinenze), a condizione che non sarebbero risultati di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9) ove situati in Italia
- l'alternatività con l'Irpef se non locati (e risulta dovuta l'IVIE).

Nota: in sostanza viene esteso a tale imposta il **medesimo criterio impositivo** previsto ai fini IMU.

Pertanto, l'immobile all'estero adibito ad abitazione principale:

- **se "non di lusso":** concorre al reddito complessivo (nessuna compilazione col. 2, Rigo RL12)
- **se "di lusso":** non concorre al reddito complessivo (compilazione col. 2, Rigo RL12).

RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale	Redditi di beni immobili situati all'estero ²	,00
	1	Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta ³	,00

Redditi degli immobili all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e di quelli adibiti ad abitazione principale c.d. di lusso. Riporto nel Rigo RN50. L'importo non va sommato nel Rigo RL18

Altri dati	RN50 Abitazione principale soggetta a IMU	1	,00	Fondari non imponibili ²	,00	di cui immobili all'estero ³	,00
-------------------	--	---	-----	-------------------------------------	-----	---	-----

RL18 Totale (sommare gli importi da rigo RL3 a RL17)		,00	,00
---	--	-----	-----

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni (IVAFE)	IVAFE	Mesi (IVIE)	IVIE			
9	10	11	12	13			
				,00			
RW1	Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
	14	15	16	17	18	19	20
	,00	,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri coimprestatori			
21				22			
				23			
				24			

QUADRO RM – REDDITI SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Sezione X – rivalutazione partecipazioni

vanno riportati i dati relativi alla **rideterminazione del valore dei terreni posseduti al 01/01/2016**, "riproposta" dalla legge di stabilità 2016.

Ambito applicativo della rivalutazione:

AMBITO SOGGETTIVO	persone fisiche (inclusi imprenditori agricoli); società semplici (anche agricole); studi associati; enti non commerciali (per beni non posseduti nell'attività commerciale)
AMBITO OGGETTIVO	terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2016
PERIZIA DI STIMA	redatta da tecnici abilitati ed asseverata entro il 30/06/2016
VERSAMENTO	L'imposta sostitutiva dell'8% andava versata entro il 30/06/2016 in unica soluzione o tramite rateizzazione fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo.

Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RM20	Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
		1	2	3	4	5	6
	RM21	,00	,00	,00	,00		
	RM22	,00	,00	,00	,00		

Ai fini della compilazione dei righe da RM20 a RM22, occorre:

Col.	DENOMINAZIONE	INDICAZIONE
1	Valore rivalutato	indicare il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima
2	Imposta sostit. Dovuta	imposta sostitutiva dovuta
3	Imposta versata	imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni sui medesimi terreni, scomputata dall'imposta dovuta sulla nuova rideterminazione (es. quella indicata nel Quadro RM riferita al 01/01/2015)
4	Imposta da versare	imposta residua da versare : differenza tra l'imposta di col. 2 e quella di col. 3. Se il risultato è negativo il campo non va compilato (non è ammesso il rimborso)
5	Rateizzazione	barrare la casella se l'imposta sostitutiva residua da versare è stato rateizzato
6	Versamento cumulativo	barrare la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo



N.B.: la rivalutazione si considera "**perfezionata**" con il **versamento** (dell'unica o della 1° rata), in caso di omissione di indicazione in dichiarazione si applica la sanzione di €. 250 (è ammesso il ravvedimento).

Sez. XII - arretrati di lavoro dipendente: se corrisposti da soggetti non sostituti d'imposta (es: privati per le colf) va indicato:

- **colonna 2**: l'importo trattenuto dal datore di lavoro per effetto della presentazione del Mod. 730/2017
- **colonna 3**: l'acconto del 20% versato per un modello redditi 2017 già presentato.

RM26	Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti	1	Reddito	2	Trattenuto dal sostituto (730/2017)	3	Acconto versato da REDDITI 2017	4	Acconto dovuto
				,00	,00	,00	,00		,00

Sez. XV - noleggio occasionale di imbarcazioni: compilata dai titolari di imbarcazioni/navi da diporto (o dagli utilizzatori in leasing) che le hanno nolleggiate (in forma occasionale e per durata complessiva ≤ 42 gg) che optano per l'imposta sostitutiva del 20% sui proventi (con esclusione delle spese ad essa relative).

Sez. XV	Imposta sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto	RM30	1	Importo totale proventi	2	Imposta sostitutiva dovuta	3	Spese
				,00	,00	,00	,00	

L'importo delle spese indicate assume rilievo solo ai fini dell'acconto Irpef 2017

Sezione XVI: compilata dal curatore giudiziario per dichiarare i beni percepiti a seguito di sequestro giudiziario dalle persone fisiche beneficiarie.

Sez. XVI - Redditi da beni sequestrati	RM31	1	Imponibile	2	Imposta
			,00	,00	,00

QUADRO RT – PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA

Analogamente al quadro RM, vanno riportati i dati relativi alla rivalutazione delle partecipazioni. Rispetto alla precedente versione di Unico, quest'anno, il quadro RT presenta le seguenti novità:

RIVALUTA- ZIONE	viene “ <i>riproposta</i> ” la rivalutazione delle partecipazioni possedute al 01/01/2016 , per le quali risulta, entro il 30/06/2016 (v. anche quadro RM):																																										
	<ul style="list-style-type: none">redatta una perizia giurata di stimaversata l’imposta sostitutiva dell’8% per le partecipazioni qualificate (conferma all’8%) e quelle non qualificate (in precedenza del 4%) (interamente o prima rata)																																										
	<table><tr><td colspan="2">SEZIONE VII</td><td>Valore della partecipazione</td><td>Aliquota</td><td>Imposta dovuta</td><td>Imposta versata</td><td>Imposta da versare</td><td>Rateizzazione</td><td>Versamento cumulativo</td></tr><tr><td rowspan="2">Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni</td><td>RT105</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>RT106</td><td></td><td></td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td>,00</td><td></td></tr></table>								SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Aliquota	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo	Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105	1	2	3	4	5	6	7		,00		,00	,00	,00	,00			RT106			,00	,00	,00	,00	
	SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Aliquota	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo																																		
Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105	1	2	3	4	5	6	7																																			
		,00		,00	,00	,00	,00																																				
	RT106			,00	,00	,00	,00																																				
<div>Prov. 11/04/2017: per la compilazione, non bisogna tener conto del riferimento “col. 4”</div>																																											
Compilazione: è del tutto analoga a quella prevista per il quadro RM, cui si rimanda.																																											

PLUSVALENZA NON REINVESTITA	è stata eliminato il rigo RT9 dalla Sez. I e il rigo RT68 dalla Sez. III, relativa alla plusvalenza non reinvestita (start up).																						
	<table><tr><td>RT9</td><td>Plusvalenza non reinvestita (start up)</td><td>1</td><td>,00</td><td>2</td><td>Imposta rideterminata start up</td><td>3</td><td>,00</td></tr><tr><td>RT68</td><td>Plusvalenza non reinvestita (start up)</td><td>1</td><td>,00</td><td>2</td><td>,00</td><td>3</td><td>,00</td></tr></table>								RT9	Plusvalenza non reinvestita (start up)	1	,00	2	Imposta rideterminata start up	3	,00	RT68	Plusvalenza non reinvestita (start up)	1	,00	2	,00	3
RT9	Plusvalenza non reinvestita (start up)	1	,00	2	Imposta rideterminata start up	3	,00																
RT68	Plusvalenza non reinvestita (start up)	1	,00	2	,00	3	,00																

QUADRO RR – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

La L. 208/2015 ha disposto la possibilità

- ➔ per i **contribuenti in regime forfetario**
- ➔ di applicare una **riduzione contributiva del 35%** sul reddito determinato forfetariamente.



Nota: il calcolo del dovuto deriverà dall'applicazione della citata riduzione sul contributo complessivo, riferito sia al reddito minimale che a quello eccedente. Per i commercianti, la riduzione del 35% incide sulle aliquote contributive Inps ma non sulla maggiorazione dello 0,09% dovuta ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale.

Sezione I Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)	RR1		CODICE AZIENDA INPS		Attività particolari		Quote di partecipazione	
	DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA							
	Codice fiscale		Codice INPS		Reddito d'impresa (o perdita)			
1		2		3				00
Periodo imposizione contributiva		Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95		Tipo riduzione		Periodo riduzione		
dal 4 al 5		6		7		dal 8 al 9		

ATUO

Tipologia iscritto

Tipologia iscritto:

- **Cod. 1:** Titolare
- **Cod. 2:** collaboratore impresa familiare
- **Cod. 3:** Familiare coadiuvante/coadiutore

Rigo RR1, Colonna 7:

- **Cod. A:** riduzione del 50% dell'IVS dovuta da pensionati over 65 anni
- **Cod. B:** riduzione 3 punti per collaboratori di età ≤ 21 anni (fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni)
- **Cod. C:** riduzione del 35% per i **contribuenti forfetari** di cui alla L. 190/2014.

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE				
Reddito eccedente il minimale	Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale	Contributo maternità (vedere istruzioni)	Contributi versati sul reddito che eccede il minimale	Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione
23	24	25	26	27
00	00	00	00	00
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24	Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale	Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si richiede il rimborso
28	29	30	31	32
00	00	00	00	00
Credito da utilizzare in compensazione	Credito del precedente anno	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	Residuo a rimborso o in autoconguaglio	
33	34	35	36	
00	00	00	00	
1	2	3	00	

Credito residuo (col. 34 meno col. 35): va richiesto a rimborso o in compensazione contributiva in autoconguaglio (da presentare telematicamente all'INPS). Per il rimborso dei contributi previdenziali a credito dovrà essere presentata anche specifica istanza all'INPS.

La stessa casella è prevista nella Sezione II, relativamente ai contributi Inps dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata.

Sezione II Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)	RR5		Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	
	1		2	00	3	4	00	5	6	00	7	8	00
	Imponibile		Periodo	Aliquota	Contributo dovuto	Acconto versato							
	11		dal 12 al 13	14	15	16							
RR6		Totali		Contributo dovuto	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24		Acconto versato						
RR7		Contributo a debito		Contributo a credito		Eccedenza versamento		Totale credito di cui si chiede il rimborso					
RR8		Totale credito da utilizzare in compensazione		Credito del precedente anno		Credito anno precedente di cui compensato in F24		Residuo a rimborso o in autoconguaglio					
		4		5		6		7					
		00		00		00		00					

Sezione III - contributi Cassa di previdenza dei geometri (CIPAG).

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita dal reddito professionale netto ed imponibile ai fini Irpef per il calcolo del contributo soggettivo e dal volume d'affari Iva per il calcolo del contributo integrativo dovuto, prodotti nell'anno 2016.

Sezione III Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG)	RR13		Matricola		CONTRIBUTO SOGGETTIVO									
	Posizione giuridica		Mesi		Posizione giuridica		Mesi		Posizione giuridica		Mesi		Base imponibile	
	1		2		3		4		5		6		7	
	10		11		12		13		14		15		16	
RR14		Contributo dovuto		Contributo da detrarre		Contributo minimo		Contributo a debito che eccede il minimale		Contributo maternità				
		10		11		12		13		14		15		
		00		00		00		00		00		00		
RR15		Volume d'affari PA		Ridotte spese comuni PA		Volume d'affari privati		Ridotte spese comuni privati		Volume d'affari ai fini IVA				
		10		11		12		13		14		15		
		00		00		00		00		00		00		
		Base imponibile PA		Base imponibile privati		Contributo dovuto		Contributo da detrarre		Contributo a debito		Contributo minimo		
		14		15		16		17		18		19		
		00		00		00		00		00		00		

Pos. Giur.	CONTRIBUTO SOGGETTIVO			CONTRIBUTO INTEGRATIVO			
	PERCENTUALI 2017		MINIMO 2017	PERCENTUALI 2017		MINIMO 2017	CONTRIBUTO MATERNITÀ 2017
	fino a 152.650	oltre 152.650		PA	Non PA		
IO	15,00%	3,50%	3.250	4%	5%	1.625	8
P	15,00%	3,50%	3.250	4%	5%	1.625	8
PL	15,00%	3,50%	(3.250/2) = 1.625	4%	5%	1.625	8
N1	3,75%	0,88%	(3.250/4) = 812,50	4%	5%	0	8
N2	7,50%	1,75%	(3.250/2) = 1.625	4%	5%	0	8
C	15,00%	3,50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C1	3,75%	0,88%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C2	7,50%	1,75%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Contributo soggettivo:
per il 2016 è del 14%.

Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Geometri in data 13/12/2016 con delibera n°184, approvata dai Ministeri vigilanti in data 01/02/2017

QUADRO RW – INVESTIMENTI E ATTIVITÀ ALL'ESTERO

In relazione alla compilazione del Quadro RW si segnalano le seguenti novità:

- ➔ **Rigo RW1, col. 11:** l'art. 4 c. 3 DL 167/1990 (mod. dalla L. 186/2014) prevede, dal 2015:
- la mancata indicazione di C/C e depositi costituiti all'estero con un valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d'imposta ≤ € 15.000 (in precedenza era di € 10.000)
 - in caso di supero, il Quadro RW va compilato ai soli fini del monitoraggio.

IVAFE: il presupposto impositivo si verifica se il valore medio di giacenza annuo di depositi + conti correnti è > € 5.000 (il limite opera distintamente per singolo intermediario finanziario).

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	IVIE
9		10		11		12	13
,00				,00			,00
RW1 Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta	Vedere istruzioni
14		15		16		17	18
,00		,00		,00		,00	<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri coinvestitori			
21				22			
				23			
				24			
				<input type="checkbox"/>			

- ➔ **Immobili all'estero senza variazioni:** l'art. 4 c. 3 DL 167/1990 (mod. dal DL 193/2016) dispone:
- la mancata compilazione del Quadro RW per gli immobili all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta (es: seconde case all'estero rimaste sfitte sia nel 2015 che nel 2016)
 - rimane l'obbligo di pagamento dell'IVIE.



Decorrenza – dubbio: non è chiaro se l'esonero si applica già nel mod. Redditi PF 2017, posto che la modifica è disposta dalla legge di conversione del DL 193/2016, entrata in vigore il 03/12/2016.

Premesso che è opportuno attendere chiarimenti ufficiali, l'Agenzia delle Entrate, in occasione delle novità introdotte dalla L. 97/2013 sugli obblighi di monitoraggio, si era espressa in favore della decorrenza retroattiva della norma.

L'eventuale retroattività farebbe venir meno il regime sanzionatorio relativo all'omesso monitoraggio.

→ **Attività in valuta estera:** il controvalore in euro di attività finanziarie o investimenti patrimoniali va calcolato con riferimento (RM 77/2016 ed RF 226/2016)

- alla data dell'acquisto
- o alla data di determinazione del valore di mercato delle attività.



Nota: in particolare, sia ai fini del monitoraggio del quadro RW che della liquidazione di IVIE e IVAFE, l'Agenzia ha chiarito che, se viene utilizzato:

- **il criterio del costo:** va applicato il cambio medio del mese in cui ricade la data di acquisto; in tal caso non sarà più necessario aggiornare di anno in anno l'importo indicato in dichiarazione
- **il valore di mercato:** va applicato il cambio medio del mese di determinazione di tale valore (31/12 del periodo di imposta o del periodo di detenzione dell'attività estera); pertanto è necessario aggiornare annualmente il valore all'interno del quadro RW.

CRITERIO	TASSO DI CAMBIO
COSTO DI ACQUISTO	va applicato: <ul style="list-style-type: none"> ▪ il cambio medio relativo al mese di acquisto ▪ tale valore non va aggiornato negli anni successivi
VALORE DI MERCATO	va applicato: <ul style="list-style-type: none"> ▪ il cambio medio del mese in cui viene determinato il valore di mercato (31/12 o termine del periodo di detenzione dell'investimento) ▪ tale valore di mercato va aggiornato negli anni successivi (limitatamente agli investimenti valutati al 31/12, posto che per quelli dismessi non va più effettuata alcuna esposizione a quadro RW)

→ **Attività finanziarie rientranti all'interno di un unitario rapporto finanziario:** occorre indicare il valore iniziale e finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest'ultima (CM 12/2016).

Nel caso di variazioni della composizione della relazione finanziaria riconducibili ad un apporto di capitale occorre indicare il valore iniziale e finale di detenzione antecedente e successivo al momento dell'apporto.

→ **Rigo RW1 col. 18:** deve essere indicato un **apposito codice** per indicare

- la compilazione di **uno o più quadri** per indicare il **reddito derivante** dal cespite indicato
- **o se il bene è infruttifero.**

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Gorni (IVA FE)	IVA FE	Mesi (IVIE)	IVIE			
9	10	11	12	13			
,00		,00		,00			
RW1 Credito d'imposta	IVA FE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio	
14	15	16	17	18	19	20	
,00	,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Cod. 1: Compilazione **Quadro RL**

Cod. 2: Compilazione **Quadro RM**

Cod. 3: Compilazione **Quadro RT**

Cod. 4: Compilazione contemporanea di due o tre Quadri tra RL RM e RT

Cod. 5: nel caso di **incasso in periodi successivi** dei redditi relativi ai prodotti finanziari o se i prodotti finanziari sono infruttiferi (**N.B.:** va acquista apposita attestazione dall'intermediario estero).

FLAT TAX: per i soggetti esteri che trasferiscono la residenza in Italia, l'art. 24-bis al TUIR (introdotto dalla L. 232/2016) dispone, con decorrenza dal 2017, la possibilità di optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero in presenza delle condizioni (v. prospetto). L'esenzione dal monitoraggio fiscale e dalle imposte IVIE e IVAFE estende i suoi effetti anche ai familiari del contribuente.

DESTINATARI E CONDIZIONI (Prov. 08/03/2017)
Persone fisiche
Trasferimento della residenza in Italia
Non residenza in Italia per un tempo di almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione
Accoglimento dell'istanza di interpello (salvo revoca o decadenza)

IMPOSTA SOSTITUTIVA
Colpisce i redditi prodotti all'estero (art. 165, co. 2, TUIR)
Non si applica ai capital gain qualificati realizzati nei primi 5 periodi di validità dell'opzione
Calcolo forfettario nella misura di € 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida l'opzione
Riduzione dell'importo a € 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari
Versamento in un'unica soluzione

QUADRO CE - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Per poter fruire del credito d'imposta ex art. 165 c. 1 TUIR (cd. "tax credit") e del credito d'imposta indiretto è necessario compilare:

- **sezione I-A:** per l'indicazione i dati necessari alla determinazione dell'importo teoricamente spettante del credito d'imposta di cui all'art. 165 c. 1 TUIR e del credito d'imposta indiretto
- **sezione I-B:** per la determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante.

Nota: il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero, fatto salvo il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

Per l'utilizzo del credito d'imposta indiretto, nei **righi da CE1 a CE3 della Sezione I-A** del Quadro CE, occorre indicare in colonna 15 uno dei seguenti codici:

SEZIONE I		Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir e credito d'imposta indiretto				
Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo		
1	2	3	4	5		
			,00	,00	,00	
CE1						
Imposta lorda	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda		
6	7	8	9	10		
,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	Credito d'imposta art. 3 D.Lgs n. 147/2015 già utilizzato	Differenza tra colonna 11 e colonna 12	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	Credito indiretto		
11	12	13	14	15		
,00	,00	,00	,00			
Sezione I-A						
Dati relativi al credito d'imposta						
1	2	3	4	5		
			,00	,00	,00	

Cod. 1: se il rigo è compilato ai fini della determinazione del credito d'imposta **indiretto**

Cod. 2: se il rigo è compilato ai fini della determinazione di **entrambi i crediti** (tax credit diretto e indiretto).

N.B.: la col. 15 non si compila se si determina il solo credito d'imposta "diretto", ex art. 165 c. 1 TUIR.